

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CARDUCCI" DI PORTO AZZURRO

REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI

Articolo 1 - Finalità educative delle sanzioni disciplinari

1.1. Premesso che la responsabilità disciplinare è personale, le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità degli alunni e a ripristinare relazioni corrette all'interno della comunità scolastica.

1.2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Articolo 2 - Invito alle ragioni dell'alunno

2.1. Nessuno può essere sanzionato disciplinarmente senza aver prima esposto le proprie ragioni.

2.2. La libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità non è passibile di sanzioni disciplinari.

Articolo 3 - Proporzionalità e temporalità delle sanzioni disciplinari

3.1. Le sanzioni disciplinari sono temporanee e proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare.

3.2. L'ispirazione delle sanzioni alla riparazione del danno, ove possibile, è auspicabile.

3.3. In caso di conciliazione, sulla base delle modalità previste dall'art. 15 del presente Regolamento, le sanzioni possono essere convertite in attività rieducative a favore della comunità scolastica.

Articolo 4 - Adozione delle sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicano l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

Articolo 5 - Doveri degli alunni

5.1. Gli alunni sono obbligati a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere tutti i loro impegni di studio.

5.2. Gli alunni sono tenuti a rispettare il Dirigente Scolastico, i collaboratori del Dirigente, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni, mantenendo un comportamento corretto e coerente con i principi di libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione e di rispetto reciproco di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalla condizione.

5.3 Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nella scuola.

5.3 Gli alunni devono utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature e comportarsi in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture.

5.4 Gli alunni hanno la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come fattore di qualità della vita dell'istituto.

Articolo 6 - Classificazione dei provvedimenti disciplinari

6.1. Le sanzioni disciplinari saranno ispirate al principio della gradualità e, se necessario, anche al principio della riparazione e del pieno risarcimento del danno.

6.2. Le sanzioni disciplinari verranno comminate sulla base della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa e dell'eventuale presa di coscienza da parte dell'alunno interessato.

6.3. Le sanzioni disciplinari sono divise in tre categorie:

a. Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica;

b. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni (compresa l'eventuale sanzione accessoria dell'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione e/o a particolari attività progettate dalla scuola);

c. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni o che implicano l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

6.4. Nel caso in cui il fatto disciplinare costituisca un reato secondo l'ordinamento vigente, l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare una specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Articolo 7 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplinare si applica alle mancanze commesse dagli alunni sia all'interno dell'Istituto durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto.

IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTINO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

Articolo 8 – Natura delle mancanze, procedura per l'irrogazione di sanzioni e/o eventuali provvedimenti alternativi

8.1. Natura delle mancanze:

a) disturbo arrecato alle attività didattiche che ne impedisca il normale svolgimento;

b) possesso di materiale diverso dal materiale scolastico che possa provocare pericolo per gli altri alunni o per il personale scolastico;

c) utilizzo di un linguaggio volgare, offensivo e in ogni caso non appropriato al contesto scolastico;

d) ogni altro atto o comportamento ritenuto non idoneo al contesto scolastico da parte del personale docente o dirigente (da specificare nella motivazione della sanzione).

8.2. Le sanzioni previste per le mancanze disciplinari di cui al punto precedente e che non comportano l'allontanamento dalle lezioni sono le seguenti:

a) Ammonizione verbale del Docente: il Docente ammonisce verbalmente l'alunno e ne prende nota sul registro personale.

b) Ammonizione scritta del Docente: il Docente ammonisce l'alunno, annota il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico.

c) Ammonizione scritta del Docente con allontanamento temporaneo dalla lezione: il Docente ammonisce l'alunno, annota il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico, informa il Coordinatore di classe e invia l'alunno dal Dirigente Scolastico o dal Primo Collaboratore Vicario, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio. Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Dirigente scolastico o il Vicario possono allontanare l'alunno sino al termine delle lezioni invitando i genitori dell'alunno a prelevare il proprio figlio da scuola ovvero convocare la famiglia dell'alunno.

8.3. Possono essere previste, in accordo con l'alunno e con la famiglia, provvedimenti alternativi alla sanzione, quali:

a) la riparazione del danno a fini rieducativi (pulizia dei locali, piccole riparazioni, ripristino del decoro degli ambienti scolastici imbrattati);

b) lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale e/o sociale e di altre attività a carattere generale a favore della comunità scolastica;

c) specifiche attività scolastiche di ricerca, produzione di elaborati in forma scritta o grafica su tematiche inerenti l'infrazione commessa, al fine di condurre l'alunno ad una riflessione e ad una rielaborazione critica/autocritica sulla sua mancanza disciplinare.

IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTINO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI

Art. 9 – Convocazione del Consiglio di Classe

9.1 Natura delle mancanze:

a) Fatti che turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche sia svolte a scuola che fuori dalla scuola e reiterati atteggiamenti comportamentali già sanzionati;

b) danneggiamento di suppellettili, sussidi, arredi, macchinari e dispositivi tecnologici in uso nelle aule, nella palestra e nei laboratori. Qualora il danno causato agli arredi, ai sussidi, ai macchinari, ai dispositivi tecnologici e alle parti del caseggiato sia di particolare entità, il genitore dell'alunno che ha causato il danno può essere chiamato a rispondere del risarcimento del danno;

c) fumare nei locali della scuola;

d) offesa e oltraggio al personale della scuola sia nell'ambito della comunità scolastica che fuori di essa;

e) offesa al decoro e alla coscienza civile e morale di tutti i soggetti che, a qualunque titolo, operano all'interno della scuola stessa;

f) offesa e minacce ai compagni della propria classe e ad altri alunni dell'istituto;

g) comportamenti che provocano lesioni fisiche;

h) comportamenti che si configurano come atti di bullismo;

i) uso reiterato e improprio in classe, fuori dall'attività didattica ove consentito dai docenti, di cellulari, registratori e/o di altri oggetti che disturbano e/o violano la privacy degli altri alunni e degli operatori scolastici.

9.2. Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari di cui al punto precedente che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone coinvolte, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti e genitori dell'alunno).

9.3. La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

Art. 10 – Fase Dibattimentale

10.1. Il primo momento del Consiglio di Classe è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale).

10.2. I genitori dell'interessato possono presentare una memoria scritta che può essere anche sostitutiva della presenza.

10.3. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dei genitori dell'interessato e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Art. 11 – Fase Deliberativa

11.1. Il secondo momento del Consiglio di Classe è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa).

11.2. I genitori dell'alunno non sono ammessi.

11.3. La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

11.4. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

11.5. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

11.6. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

Art. 12 – Comunicazione della sanzione disciplinare

La decisione di sanzionare un alunno, adottata dal Consiglio di Classe a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia. Al termine del Consiglio di Classe verrà redatto un verbale dal docente Segretario verbalizzante individuato dal Dirigente Scolastico.

Art. 13 – Preparazione del rientro nella comunità scolastica

Durante il periodo di allontanamento dalla scuola, il Coordinatore di classe o altro docente individuato dal Consiglio di Classe istituisce opportuni contatti con l'alunno e la famiglia, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Art. 14 – Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento dalle lezioni, il Consiglio di Classe può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, come stabilito dalle disposizioni finali del Regolamento Viaggi di Istruzione.

CONCILIAZIONE

Art. 15 - Conciliazione

15.1. Fino a 24 ore prima della seduta del Consiglio di Classe, la famiglia dell'alunno può chiedere il rito della conciliazione.

15.2. La conciliazione non può essere richiesta dalle famiglie che ne abbiano già usufruito in un'altra occasione.

15.3. Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta e in seguito all'accoglimento della stessa, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, da svolgere oltre l'orario della normale attività didattica e che abbia finalità educative e di supporto alla comunità scolastica.

15.4. L'accettazione dell'attività alternativa da parte della famiglia dell'alunno annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione.

15.5. Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico, con annotazione sul Registro elettronico da parte del docente Coordinatore di classe.

IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTINO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

Art. 16 - Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento superiore a quindici giorni

16.1. Natura delle mancanze:

a) reiterate mancanze di cui all'art. 9.1;

b) atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale);

c) atti da cui scaturisca una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)

16.2. Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle voci indicate al punto precedente, propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto.

16.3. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

16.4. La seduta disciplinare dell'Organo di Garanzia competente è divisa in due momenti:

a) Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): la famiglia dell'alunno interessato ha diritto a partecipare e ha la facoltà di presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza della

famiglia dell'alunno interessato e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

b) Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento la famiglia dell'alunno non è ammessa.

16.5. La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

16.6. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

16.7. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

16.8. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dell'alunno interessato.

IMPUGNAZIONI O RECLAMI CONTRO LE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 17: Oggetto

In applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 235/07 che modifica l'art. 5 del D.P.R. 249/98, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. All'uopo è costituito un Organo di Garanzia interno all'Istituto che valuterà la corretta applicazione della norma e del presente regolamento.

Articolo 18: Durata e composizione dell'Organo di Garanzia

18.1. L'Organo di Garanzia ha durata triennale, pari all'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto.

18.2. L'Organo di Garanzia è costituito:

- dal Dirigente Scolastico, che ne presiede le sedute;
- da due docenti appartenenti al Consiglio di Istituto, di cui uno funge da segretario;
- da due genitori scelti all'interno del Consiglio di Istituto.

18.3. Sono nominati altresì due membri supplenti sia tra i docenti che tra i genitori appartenenti al Consiglio di Istituto al fine di sostituire membri assenti per giustificati motivi o in caso di incompatibilità di cui al seguente punto.

18.4. I possibili casi di incompatibilità sono riconducibili all'eventualità che un docente faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione o che un genitore abbia il proprio figlio o un compagno di classe del proprio figlio quale destinatario della sanzione disciplinare. In questi casi subentra nella composizione dell'Organo di Garanzia uno dei due membri supplenti della/e componente/i interessate.

Articolo 19: Procedura dell'Organo di Garanzia

19.1. Ricevuta l'impugnazione o il reclamo, il Dirigente Scolastico convoca entro 3 giorni la seduta dell'Organo di Garanzia con almeno 3 giorni di preavviso.

19.2. L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione presente agli atti e dell'impugnazione presentata.

19.3. L'Organo di Garanzia può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze.

19.4. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza e debitamente motivate entro dieci giorni dall'impugnazione. Tale organo deve essere "perfetto", cioè le delibere sono valide solo se sono presenti tutti i membri.

19.5. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.

19.6. - Avverso il parere dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto è ammesso reclamo entro 15 giorni al Direttore dell'U.S.R. che decide conformemente al parere dell'Organo di Garanzia Regionale.

Art.20 Forme di pubblicità ed entrata in vigore

20.1. Il presente Regolamento è pubblicato, previa approvazione e delibera del Consiglio di Istituto, sul sito Internet dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e nella sezione Amministrazione Trasparente > Atti.

20.2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione di cui al punto precedente, in modo da fornire il tempo necessario ad una attenta e approfondita lettura da parte dell'intera comunità scolastica.